

Allegato all'atto Rep. n. 243 del 28/12/07

Statuto

Registrato presso l'Ufficio delle Entrate
di Santuri, in data 16.02.2008
Al n° 18 S. P. B. I. E. 1

Il Segretario Comunale

Art.1) Denominazione

A norma degli art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la **Associazione per la Tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale ed ex minerario del territorio di Gonnosfanadiga**, denominata "**Monte Linas**".

Art.2) Sede e durata

L'Associazione ha sede in Gonnosfanadiga provvisoriamente nel comune di Gonnosfanadiga in via Elena,1. Il consiglio di amministrazione con propria delibera potrà cambiare indirizzo sempre nell'ambito dello stesso comune.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.3) Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e non confessionale.

L'associazione si propone principalmente di:

- promuovere e sostenere la conservazione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di tutte le strutture e i beni della ex miniera di Perd'e Pibera e degli altri siti minerari presenti nel territorio di Gonnosfanadiga (Salaponi, s'acqua de is prunas e Fenugu-Sibiri), nonché del sito archeologico della tomba dei giganti di "San Cosimo";
- promuovere i fattori di sviluppo nel territorio (prodotti tipici locali e artigianato) su basi di tutela qualitativa e azioni di rispetto dei luoghi, degli immobili, dell'ambiente, anche sostenendo le iniziative imprenditoriali di rilevante valore strategico per la ripresa economica ed occupazionale dei compendi ex-minerari ;
- promuovere il turismo sostenibile e le attività culturali e sportive nel territorio del Parco e del complesso del Monte Linas;
- promozione di servizi e iniziative connessi alla fruibilità del Parco;
- promuovere e sostenere la conoscenza e lo studio dell'ecosistema locale;
- gestione, incremento e potenziamento del Museo Naturalistico;

A tale scopo l'Associazione potrà:

- pubblicizzare l'iniziativa con convegni, riunioni, dibattiti ed altre attività;
- organizzare manifestazioni culturali ed in genere di altra natura non in contrasto con i fini predetti.


[Handwritten signature]

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, eccezion fatta per quelle qui di seguito elencate, in quanto direttamente connesse:

- a. svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, nel campo della tutela della natura e dell'Ambiente, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- b. istituire seminari e corsi di aggiornamento e di preparazione in materia di tutela della natura e dell'Ambiente, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- c. promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via telematica;
- d. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisi in genere;
- e. promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo della tutela dell'Ambiente, della conoscenza e della conservazione delle testimonianze storico-culturali dell'attività mineraria e delle tradizioni locali;
- f. fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi a titolo esemplificativo:

1. la stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;



2. l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati,
4. la stipula di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi del presente articolo;
5. il coordinamento con altri enti operanti nel settore;
6. l'aggregazione di altri organismi al fine di rendere più efficace la propria azione;
7. lo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Associazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini.

Art. 4) Soci fondatori, sostenitori, ordinari

L'Associazione è aperta a tutti i soggetti, privati e pubblici, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

I partecipanti all'Associazione agiscono su base volontaria e non retribuita.

I soci si distinguono in tre categorie:


- soci fondatori;
- soci sostenitori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori le persone Enti e società che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione:

- Comune di Gonnosfanadiga
- Parco Geominerario della Sardegna

Sono soci sostenitori le persone, enti, società, aziende ed organismi che, oltre a versare annualmente una quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, versano contributi annui o mettono a disposizione beni e/o servizi per le attività istituzionali dell'Associazione. o, in alternativa, prestano la loro opera per il conseguimento dei suoi scopi.

Sono soci ordinari le persone, enti e società la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.



L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di dimissioni. Ogni socio ha il diritto di partecipare effettivamente alla vita sociale. L'esistenza di diverse categorie di soci non comporta diversità di trattamento tra le stesse, avuto riguardo ai diritti di ciascun socio nei confronti dell'Associazione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Le quote od il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 5) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6) Patrimonio

La proprietà degli edifici, delle strutture e del materiale Museale del Parco è patrimonio inalienabile del Comune di Gonnosfanadiga. I beni, ad eccezione di quelli già assegnati ai privati per l'attività di impresa, vengono conferiti in gestione all'associazione.


Per il conseguimento dei fini che si propone, l'Associazione costituirà un fondo rappresentato dalle quote associative e dai contributi.

Le quote associative debbono essere versate ogni anno entro il mese di febbraio nelle casse dell'Associazione.

Possono costituire fondi dell'Associazione eventuali donazioni o liberalità e le risultanze derivanti dalla redditività del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili, immobili e universalità di beni che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo, ivi incluse le donazioni nonché da elargizioni o contributi conferiti e/o versati da Enti Pubblici o Privati, nonché da persone fisiche, semprechè i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i



... m -> DD n. 10 Rep. n. 24 3/12/2009

contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'articolo 3;

- b. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro e beni mobili conferiti dai fondatori come risultanti e descritti nell'atto costitutivo;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio .

Art. 7) Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. dalle quote sociali;
- b. da contributi ordinari e straordinari del Comune di Gonnosfanadiga;
- c. da contributi ordinari e straordinari del Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna;
- d. dai contributi di soci;
- e. da contributi e sussidi dello Stato, della Regione Sardegna e di altri Enti;
- f. proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- g. da ogni altro provento di attività o iniziative previste dallo statuto
- h. dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse
- i. dalla gestione delle strutture Museali;
- j. dai canoni dovuti dai gestori delle strutture ricettive, degli spazi ricreativi e dei punti di ristoro;
- k. dalla vendita del merchandising
- l. da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 8) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente,
- il Direttore,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Comitato tecnico-scientifico.

Le cariche assunte negli organi della Associazione sono a titolo gratuito. È previsto, peraltro, il rimborso delle spese sostenute dai titolari di dette cariche per lo svolgimento delle relative funzioni.

11/2/2010

Art. 9) Assemblea degli associati

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

I soci sono convocati in assemblea almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e quello consuntivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile.

L'assemblea deve essere convocata nel Comune di Gonnosfanadiga, anche fuori della sede sociale.

Art. 10) Poteri dell'Assemblea degli associati

L'assemblea delibera :

- sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant' altro a lei demandato per legge o statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri, in ogni caso il socio può rappresentare un solo altro socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile.



20/21/28/12/07

Art. 11) Consiglio di Amministrazione - Nomina - Durata - Sostituzione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri.

Sono membri di diritto cinque Consiglieri nominati dai soci fondatori e scelti in rappresentanza tre del Comune di Gonnosfanadiga - di cui il Sindaco - e due del parco Geominerario della Sardegna.

Gli altri eventuali membri verranno eletti dall'Assemblea anche a seguito dell'adesione di nuovi soci.

I Consiglieri così nominati ricoprono tale carica per la durata di tre anni, salvo diversa durata prevista al momento della nomina. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

12) Consiglio di Amministrazione - Poteri - Funzionamento

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Associazione. In particolare e a titolo esemplificativo, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

- a. approva il conto consuntivo e preventivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa, da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;
- b. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- c. delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salvo restando le formalità stabilite dalla legge;
- d. stabilisce i programmi della Associazione;
- e. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Associazione;
- f. provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- g. provvede alla nomina del Comitato Tecnico-Scientifico;
- h. provvede alla nomina del Segretario Generale,
- i. fissa le quote da versarsi da parte dei sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina all'interno o al di fuori dei propri componenti un Segretario del Consiglio, che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constatare da verbali trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.


Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima dalla data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente e in caso di assenza e/o impedimento anche di questo dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria per temi e funzioni specifiche al Presidente e/o ai suoi Membri o ai Sostenitori; nominare procuratori per scopi e atti determinati; accettare prestazioni d'opera, assumere e assegnare incarichi e impegni contrattuali in qualunque forma. Può avvalersi di collaboratori, esperti e professionisti anche estranei alla Associazione; può costituire in seno alla Associazione, Comitati tecnico-scientifici, di animazione, d'iniziativa e di garanti; può istituire cariche onorarie e stabilire procedure consultive volte a qualificare l'attività dell'Ente. Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio d'Amministrazione, per tramite del Presidente, convoca in Assemblea i Sostenitori non meno di due volte all'anno. L'Assemblea dei Sostenitori è presieduta dal Presidente della Associazione o da un suo delegato che relazione sull'attività svolta e sulle iniziative in programma. L'Assemblea conforta e orienta l'operato del Consiglio d'amministrazione; designa inoltre le cariche sociali di propria competenza.



11/12/07

13) Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Nel primo triennio di attività dell'associazione le funzioni di presidente del Consiglio di Amministrazione verranno svolte dal Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga o altro soggetto da quest'ultimo designato.

14) Rappresentanza Legale

Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.

15) Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore della Associazione, con poteri di gestione ordinaria, tecnica e amministrativa, secondo quanto stabilito con la delibera di nomina.

In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio, il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della Associazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione. Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Associazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Associazione.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione il direttore è individuato nel responsabile dell' Area Arburese-Gonnese-Guspinese del Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna ed i costi relativi sono a carico del Consorzio del Parco Geominerario.

16) Comitato scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico per la gestione del museo i cui componenti potranno essere anche esterni al Consiglio di Amministrazione. Di tale comitato farà parte di diritto il Direttore, qualora nominato e nel suo seno dovrà essere assicurata la presenza di almeno un componente il Consiglio di Amministrazione.

001

11/29/07

In particolare il Comitato:

Predisporre il programma scientifico e ne verifica l'attuazione dopo l'approvazione dell'assemblea dei soci;

Propone al Consiglio di Amministrazione le ricerche, la raccolta, la conservazione e a classificazione della documentazione;

Verifica sul piano scientifico le iniziative per la ricerca e le pubblicazioni sia di carattere storico che didattico, nonché le manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

Il numero dei componenti è determinato dal Consiglio stesso nella relativa delibera di nomina. I componenti del Comitato, peraltro, dovranno essere soggetti in possesso di specifiche competenze.

17) Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da un revisore nominato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica 3 esercizi e, quindi, fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio del loro mandato.

Il Revisore dei conti partecipa per diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

In caso di dimissioni o comunque del venir meno del Revisore questi sarà sostituito dal Fondatore.

18) Esercizio finanziario - Conto consuntivo

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere ed approvare il conto consuntivo della gestione ed

11/28/12/07

il Bilancio preventivo del successivo esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Nella programmazione e gestione delle diverse attività da parte dell'Associazione e riguardanti interventi in conto gestione, è opportuno precisare che il Comune dovrà compartecipare agli interventi con una quota parte pari al 50% del costo complessivo, il restante 50% è a carico del consorzio del Parco Geominerario.

L'Associazione si dovrà dotare di un sistema di rilevazione contabile che consenta, tra l'altro, l'individuazione di costi e di ricavi con riferimento a ciascuno dei siti interessati da interventi.

La Associazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

19) Esaurimento degli scopi – Estinzione della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del suo patrimonio è richiesto il voto favorevole dei 51% degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, sceglieranno le associazioni con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

20) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Associazioni ed a quant'altro dettato del D. Lgs. N. 460/1997.

21) Norma transitoria

Fino alla costituzione degli organi statutari, i compiti degli stessi faranno capo al Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga o ad altro soggetto da quest'ultimo designato.

